REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 120 del 24/04/2018 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2018/123 del 23/04/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DELLE DITTE CONCORRENTI
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Firmatario:	BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Barbara Cevenini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER …";

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017 approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica

del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 398 del 21/12/2017, rettificata con determinazione n. 55 del 21/02/2018, è stata indetta una gara comunitaria per la fornitura di elettrocateteri per elettrofisiologia, con aggiudicazione da effettuarsi, in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai lotti da 1 a 33 e secondo il criterio del minor prezzo per i lotti da 34 a 38;

- che la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER", ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'importo complessivo della gara ammonta ad €. 12.568.230,00, IVA esclusa, ed è suddiviso in 38 lotti;

- che il bando di gara è stato pubblicato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 72-73, ovvero è stato inviato alla GUUE in data 22/12/2017 e pubblicato sulla medesima n. 2017/S 247-517942 in data 23/12/2017, pubblicato sulla GURI – V° serie speciale n. 1 del 03/01/2018, sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sul BURER n. 15 del 17/01/2018, e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e sui quotidiani "Italia Oggi" e "Corriere della Sera" (testate

nazionali) rispettivamente in data 29/12/2017 e 30/12/2017 e "Il Resto del Carlino" e "La Repubblica" (testate regionali) in data 29/12/2017;
- che la rettifica del bando di gara è stata pubblicata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 72-73, sulla GUUE n. 2018/S 039-085020 in data 24/02/2018, pubblicata sulla GURI – V° serie speciale n. 26 del 02/03/2018, sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sul BURER n. 57 del 14/03/2018 e della stessa è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Italia Oggi" (testate nazionali) e "Il Resto del Carlino" e "La Repubblica" (testate regionali) in data 06/03/2018;

Visto il verbale di seduta pubblica del giorno 05/04/2018 di verifica della regolarità documentale e di ammissione delle Ditte dal quale risulta:

- l'ammissione al prosieguo della gara per i concorrenti di seguito indicati, in quanto essi hanno dichiarato quanto previsto dal Disciplinare di gara nonché presentato in maniera regolare e completa i documenti nel medesimo richiesti:
    - COOK ITALIA SRL (lotti 23, 24, 36, 37 e 38);
    - BIOTRONIK ITALIA SPA (lotti 3, 4, 5, 6, 10, 17, 20 e 26);
    - DELTA HOSPITAL SRL (lotti 36 e 38);
    - SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV (lotti 36, 37 e 38);
    - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 30);
    - MEDSTEP SRL (lotti 5, 9, 20, 25, 26, 31 e 32);
    - PRECISE SRL (lotto 29);
- l'ammissione con riserva per i concorrenti:
    - BOSTON SCIENTIFIC SPA (lotti 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26), in quanto si è ritenuto opportuno svolgere verifiche in merito all'integrazione del DGUE presentata dalla ditta, che fa menzione di una sentenza di condanna emessa nei propri confronti, più specificamente un dispositivo di sentenza,

depositato il 10 novembre 2017, in base al quale essa è stata condannata dal Tribunale di Modena ad una sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001;

- ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA (lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33 e 34), in quanto è risultato che la ditta non ha presentato l'impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione per i lotti 14, 33 e 34;

- B.BRAUN MILANO SPA (lotti 1 e 2), in quanto è risultato che la ditta ha versato l'imposta di bollo per uno solo dei lotti per i quali ha presentato offerta;

- MEDTRONIC ITALIA SPA (lotto 4), in quanto si è ritenuto opportuno svolgere verifiche in merito a quanto dichiarato dalla stessa nel DGUE in tema sia di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia della commissione di gravi illeciti professionali tali da mettere in dubbio l'integrità e professionalità di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del medesimo Decreto;

- FIAB SPA (lotti 1, 2, 3, 5, 6, 23, 29 e 34) in quanto è risultato che la ditta non ha presentato il PASSOE relativo al lotto 34 e non ha versato per tale lotto l'imposta di bollo connessa alla presentazione dell'offerta;

Rilevato che, in applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- con nota IC/2018/12160 del 06/04/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA l'integrazione della documentazione amministrativa;

- con nota IC/2018/12163 del 06/04/2018 si è provveduto a richiedere alla Ditta B.BRAUN MILANO SPA l'integrazione della documentazione amministrativa;

- con nota IC/2018/12164 del 06/04/2018 si è provveduto a

richiedere alla Ditta FIAB SPA l'integrazione della documentazione amministrativa;

- con la comunicazione agli atti con prot. IC/2018/12817 del 12/04/2018, la Ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA ha fatto pervenire la documentazione richiesta;
- con la comunicazione agli atti con prot. IC/2018/12909 del 13/04/2018, la Ditta B.BRAUN MILANO SPA ha fatto pervenire la documentazione richiesta;
- con la comunicazione agli atti con prot. IC/2018/12465 del 09/04/2018, la Ditta FIAB SPA ha fatto pervenire la documentazione richiesta;

Rilevato, inoltre, in merito all'ammissione con riserva della ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA, che la verifica svolta ha evidenziato che:

- a tutt'oggi, non risultano ancora depositate le motivazioni della sentenza di condanna sopra citata;
- tale sentenza non è definitiva;
- le imputazioni non riguardano l'affidamento o l'esecuzione di forniture;
- il dispositivo della sentenza in parola non è in alcun modo afferente al settore dell'affidamento e/o esecuzione di contratti pubblici;
- la ditta ha comunque adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come previsto dal comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto che il dispositivo de quo non sia, dunque, rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";

Ritenuta comunque la natura non vincolante delle stesse;

Ritenuto, dunque, che il dispositivo emesso dal Tribunale di Modena non sia idoneo ad incidere sulla integrità ed affidabilità della ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA, secondo il disposto normativo succitato;

Ritenuto pertanto di poter sciogliere positivamente la riserva nei confronti della ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA, in quanto il sopra indicato dispositivo della sentenza del Tribunale di Modena, emesso il 10/11/2017, non è rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato, inoltre, in merito all'ammissione con riserva della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, che la verifica svolta ha evidenziato che:

- la violazione di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha riguardato la procedura in tema di tutela delle lavoratrici in maternità e puerperio, nello specifico l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008;

- la ditta ha provveduto con tempestività ed autonomamente ad eliminare la contravvenzione sopra indicata nonché al pagamento dell'ammenda per essa stabilita;

- l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente ha già inoltrato apposita comunicazione all'Autorità Giudiziaria confermando la condotta diligente della ditta;

- la commissione di gravi illeciti professionali tali da mettere in dubbio l'integrità e professionalità di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Decreto n. 50/2016 e s.m.i. ha riguardato una sentenza di condanna emessa nei confronti della ditta, più specificamente un dispositivo di sentenza, depositato il 10 novembre

2017, in base al quale essa è stata condannata dal Tribunale di Modena ad una sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001;

- a tutt'oggi, non risultano ancora depositate le motivazioni della sentenza sopra indicata;
- tale sentenza non è definitiva;
- le imputazioni non riguardano l'affidamento o l'esecuzione di forniture;
- il dispositivo della sentenza in parola non è in alcun modo afferente al settore dell'affidamento e/o esecuzione di contratti pubblici;
- la ditta ha comunque adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come previsto dal comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto che il dispositivo in parola non sia, dunque, rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Viste le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";

Ritenuta comunque la natura non vincolante delle stesse;

Ritenuto, dunque, che il dispositivo emesso dal Tribunale di Modena non sia idoneo ad incidere sulla integrità ed affidabilità della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, secondo il disposto normativo succitato;

Ritenuto di poter sciogliere positivamente la riserva nei confronti della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA., in base alle seguenti motivazioni: con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80,

comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta, con condotta diligente, ha tempestivamente eliminato la contravvenzione commessa e pagato l'ammenda per essa stabilita; il sopra indicato dispositivo della sentenza del Tribunale di Modena, emesso il 10/11/2017, non è rilevante ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1) di ammettere al prosieguo della gara, con riferimento ai lotti per i quali hanno presentato offerta, le società di seguito indicate:

- ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA (lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33 e 34;
- B.BRAUN MILANO SPA (lotti 1 e 2);
- BIOTRONIK ITALIA SPA (lotti 3, 4, 5, 6, 10, 17, 20 e 26);
- BOSTON SCIENTIFIC SPA (lotti 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26);
- COOK ITALIA SRL (lotti 23, 24, 36, 37 e 38);
- DELTA HOSPITAL SRL (lotti 36 e 38);
- FIAB SPA (lotti 1, 2, 3, 5, 6, 23, 29 e 34);

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 30));
- MEDSTEP SRL (lotti 5, 9, 20, 25, 26, 31 e 32);
- MEDTRONIC ITALIA SPA (lotto 4);
- PRECISE SRL (lotto 29);
- SPECTRANETICS INTERNATIONAL BV (lotti 36, 37 e 38);

2) di inoltrare il presente atto ai concorrenti e di pubblicarlo sul sito internet di Intercent-ER, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D.ssa Barbara Cevenini)